

Class:14.v, 19/001/001/001.sfa, 001.arm, 44/2025C/001.frc, 001.arm

Organismo Pagatore
ARPEA
Via Bogino 23- Torino

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 137

**Ai Produttori interessati
Ai Centri di Assistenza Agricola
LORO SEDI**

Oggetto: Comunicazione integrativa pascoli per Eco-schema 1 livello 2 per allevamenti aderenti alla deroga con UBA inferiori a 20 – campagna 2025 – Domanda di Pagamento Unica – Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e D.M. 0660087 del 23/12/2022 e s.m.i.

**Il Dirigente dell'Area Tecnica
ed Autorizzazione
Fabrizio Stranda**
*(sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art.21 del d.lgs. 82/2005)*

SOMMARIO

1. RIFERIMENTI NORMATIVI	3
2. Delibera Regionale per la Deroga per i piccoli allevamenti all'adesione del Sistema Qualità Nazionale del Benessere Animale (SQNBA)	5
3. Comunicazione ECO1 LIVELLO 2 – CAMPAGNA 2025.....	5
A. Procedura di compilazione domanda.....	8
B. Pascoli limitrofi	12
C. Aziende che hanno sia stalle aderenti alla deroga (<20 UBA) che stalle non aderenti (>20 UBA).....	13
D. Controlli sulla presentazione dell'istanza	13
E. Rettifica dati dichiarati	14
F. Comunicazione di modifica della “Comunicazione integrativa pascoli per Eco-schema 1 livello 2 per allevamenti aderenti alla deroga con UBA inferiori a 20” (COMIM).....	14
4. Chiusura della Comunicazione integrativa	15

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

- *Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio;*
- *Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio;*
- *Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio;*
- *Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016;*
- *Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021;*
- *Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;*
- *DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2022, n. 134 "Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429";*
- *Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 660087 del 23 dicembre 2022 "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti articolo 3 lettera h)";*
- *DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 2023, n. 42" Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune";*
- *DECRETO MINISTERIALE n. 185145 del 30 marzo 2023 "Modifiche del D.M. del 23 dicembre 2022 e del D.M. del 9 marzo 2023";*
- *DECRETO MINISTERIALE n. 0525680 del 27 settembre 2023 "Disposizioni integrative per taluni interventi di sostegno accoppiato al reddito del Piano strategico PAC 2023-2027 e precisazioni in merito alla densità di bestiame al pascolo adeguata alla conservazione del prato permanente";*
- *NOTA MINISTERIALE del 19 dicembre 2023 "Carico di bestiame per attività di pascolamento" nella quale viene chiarita l'ammissibilità del pascolo in base al carico a seguito dell'emanazione del DM n. 0525680 del 27 settembre 2023;*
- *DECRETOMINISTERIALE MASAF n. 0563467 del 03/10/2024 di approvazione disciplinari SQNBA con oggetto: "Decreto interministeriale di modifica degli allegati 1 e 2 del decreto interministeriale 2 agosto 2022 e di approvazione dei requisiti di certificazione (disciplinari) relativi alla specie bovina e alla specie suina da ingrasso allevata all'aperto, nell'ambito del "Sistema di qualità nazionale per il benessere animale" istituito ai sensi dell'articolo 224 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 7"*
- *DECRETO MINISTERIALE MASAF n. 0110851 del 11/03/2025 con oggetto: "Modifica agli articoli 17 e 30 del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, relativi rispettivamente all'eco-schema 1 "Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale" e al "Sostegno accoppiato al reddito per pomodoro da trasformazione" e modifica all'articolo 4 del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2024, recante "Modalità di attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2675 della Commissione del 10 ottobre 2024 che prevede un sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da eventi climatici avversi";*
- *DECRETO MINISTERIALE MASAF n. 0239707 del 28/05/2025 con oggetto: "ECOSHEMA 1, Livello 2. Presentazione domande di adesione al disciplinare SQNBA da parte degli Operatori del settore primario."*

- DECRETO MINISTERIALE MASAF n. 283595 del 23/06/2025 con oggetto: "ECOSHEMA 1, Livello 2. Esecuzione dei controlli per l'adesione al Sistema di qualità nazionale benessere animale (SQNBA) da parte degli Organismi di certificazione."
- Circolare AGEA n. 25772 del 6 aprile 2023 disciplina in merito alla definizione e consolidamento dei layer delle Pratiche Locali Tradizionali (PLT);
- Circolare AGEA n. 2664 del 12/01/2024 OGGETTO: Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (eco-schema 1) - Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 nell'ambito dei pagamenti diretti;
- Circolare di AGEA COORDINAMENTO n. 0052344 del 27/06/2025 con oggetto "Eco-schema 1 livello 2 "adesione al sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA)" a partire dalla Campagna 2025";
- Circolare di AGEA COORDINAMENTO n. 62515 del 04/08/2025 con oggetto:" OGGETTO: Chiarimenti Eco-schema 1 livello 2 "adesione al sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA)" a partire dalla Campagna 2025";
- D.G.R. n. 44-6043 del 1 dicembre 2017 con oggetto:" Classificazione dei Comuni piemontesi per tipologia di areale";
- D.G.R. n. 24 – 6754 del 17 aprile 2023 "Reg. (UE) 2021/2115. D.M. 660087/2022. Disposizioni regionali sulla gestione delle superfici a pascolo, ad integrazione delle disposizioni nazionali di applicazione, e sull'autorizzazione in deroga all'Ecoschema 1. Revoca delle D.G.R. n.22-1510 del 03.06.2015, n.23-1189 del 16.03.2015, n.13-3197 del 26.04.2016, n.26-5080 del 22.05.2017, n.16-6765 del 20.04.2018";
- D.G.R. n. 8 - 6819 del 4 maggio 2023 "Reg. (UE) 2021/2115. D.M. 660087/2022. Approvazione delle aree del Piemonte potenzialmente vocate alle pratiche locali tradizionali (PLT) in ambito zootecnico e delle disposizioni sulle deroghe di cui alla D.G.R. n. 24-6754 del 17 aprile 2023";
- Deliberazione della Giunta Regionale 10 giugno 2024, n. 32-8766 con oggetto: " Regolamento UE n. 2021/2115. D.M. n. 660087/2022. Disposizioni, a partire dal 2024 e per tutto il periodo di programmazione 2023-2027, sull'autorizzazione in deroga all'Ecoschema 1 "Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale"
- Istruzioni Operative ARPEA n. 91 del 09/04/2024 "Domanda integrazione pascolamento e controlli in loco ECO-SCHEMA 1 – campagna 2024"
- Istruzioni Operative ARPEA n. 94 del 30/04/2024 "Domanda integrazione pascolamento e controlli in loco ECO-SCHEMA 1_ REV 01 – campagna 2024"
- Istruzioni Operative ARPEA n.99 del 03/06/2024: "Domanda integrazione pascolamento ECO-SCHEMA 1_ REV 02 – campagna 2024 -
- Istruzioni Operative ARPEA n.103 del 16/07/2024 "Domanda integrazione pascolamento ECO-SCHEMA 1_ REV 03 – campagna 2024"
- Istruzioni Operative ARPEA n.106 del 05/08/2024 "Eco-schema 1 livello 2: Proroga domanda integrativa di pascolamento (COMIP) e apertura e specifiche tecniche della domanda di modifica (COMIM) – campagna 2024"
- Istruzioni Operative ARPEA n.110 del 29/10/2024 "Gestione della procedura di attribuzione dei capi su codice pascolo – campagna 2024"
- Istruzioni Operative ARPEA n.117 del 19/12/2024 "Predisposizione della COMUNICAZIONE PASCOLAMENTO INTRAZIENDALE (COMIT) per il riconoscimento del pascolamento su superfici intraziendali/intracomunali per il premio BISS e per il premio delle Eco 1 liv 2 specie suina sull'applicativo Demetra."
- Istruzioni Operative ARPEA n.119 del 29/01/2025 "Proroga termine per la presentazione della COMUNICAZIONE PASCO-LAMENTO INTRAZIENDALE (COMIT) campagna 2024 di cui alle IO 117"

- Istruzioni Operative ARPEA n. 121 del 18/02/2025 “Proroga termine per la presentazione della COMUNICAZIONE PASCOLAMENTO INTRAZIENDALE (COMIT) e integrazione istruttoria Eco-schema 1 livello 2”
- Istruzioni Operative ARPEA n. 123 del 10/03/2025 “Gestione della procedura di attribuzione dei capi su codice pascolo – Comunicazione relativa alla guardiania – campagna 2024 - Domanda di Pagamento Unica – Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e D.M. 0660087 del 23/12/2022 e varie.”

2. Delibera Regionale per la Deroga per i piccoli allevamenti all’adesione del Sistema Qualità Nazionale del Benessere Animale (SQNBA)

Con Deliberazione della Giunta Regionale 10 giugno 2024, n. 32-8766 “Regolamento UE n. 2021/2115. D.M. n. 660087/2022. Disposizioni, a partire dal 2024 e per tutto il periodo di programmazione 2023-2027, sull'autorizzazione in deroga all'Eco-schema 1 "Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale"" la Regione Piemonte ha aderito alla deroga per le aziende di piccole dimensioni, < 20 UBA di consistenza media nell'annata precedente, come definito dall'articolo 3, lettera h), del predetto decreto DM 660087/2022.

3. Comunicazione ECO1 LIVELLO 2 – CAMPAGNA 2025

I beneficiari che hanno richiesto esplicitamente nella domanda unica 2025 di aderire alla deroga al SQNBA, al fine di vedersi riconosciuto il premio ECO1 livello 2, devono compilare la COMIP – Comunicazione integrativa pascoli per Eco-schema 1 livello 2 per allevamenti aderenti alla deroga con UBA inferiori a 20 - in base alla procedura descritta nelle presenti I.O.

Di seguito si indicano le fattispecie di beneficiari che devono compilare la COMIP:

- Aziende richiedenti il premio Eco-schema 1 livello 2 bovini con deroga all’adesione SQNBA (ovvero gli allevamenti con consistenza minore di 20 UBA nel 2024) che fanno pascolo intraziendale o comunque su superfici sprovviste di identificazione con codice pascolo.

- Aziende che richiedono il premio Eco-schema 1 livello 2 per i bovini che hanno la mandria e non hanno a disposizione in domanda delle superfici per il pascolamento, ma che affidano i propri capi ad un Guardiano al pascolo, figura prevista dalla DGR n. 24 – 6754 del 17 aprile 2023 della Regione Piemonte. Tali aziende sono tenute obbligatoriamente a compilare la comunicazione inserendo il codice fiscale del guardiano che

detiene le superfici. Visto che la normativa non ha stabilito in modo chiaro l'ammissibilità al premio per queste tipologie di aziende, ARPEA ha definito questa procedura obbligatoria nel caso in cui la normativa preveda la possibilità di poter beneficiare dell'ECO 1 liv 2 in questa condizione.

Le aziende che richiedono il premio Eco-schema 1 liv 2 tramite deroga dei piccoli allevamenti sono obbligate a indicare la mandria al pascolo intraziendale esclusivamente tramite questa comunicazione, al fine di armonizzare la procedura istruttoria per le superfici pascolive tra il premio BISS /domanda di accesso alla riserva (DAR) e ECOSHEMA 1 livello 2. **In assenza di tale comunicazione, che deve essere compilata obbligatoriamente su tutte le superfici "intraziendali" dichiarate a pascolamento e/o pascolamento e sfalcio, non si potrà ammettere al premio BISS queste superfici, che verranno marcate su DEMETRA tramite l'anomalia bloccante PAN 06 "VERIFICA ASSENZA DI DATI DI PASCOLAMENTO". Non sarà possibile infatti compilare una COMIT (per la definizione della COMIT vedere le IO 117 ARPEA del inserire 19/12/2024) per giustificare il pascolamento di queste superfici ai fini del pagamento del BISS.**

La Circolare AGEA n. 2664 del 12/01/2024 specifica che:

"per l'anno di domanda 2024, la dichiarazione integrativa deve riportare almeno le seguenti informazioni minime:

- *codice allevamento;*
- *orientamento dell'allevamento;*
- *numero di capi che pascolano, distinto per classe di animale;*
- *periodo di pascolamento (data inizio e data fine).*

[OMISSIS]. Per la campagna 2024 la dichiarazione integrativa deve essere acquisita entro il 31 maggio 2024 e comunque in tempo utile per consentire l'esecuzione dei controlli da parte degli Organismi pagatori durante il periodo di pascolamento. La dichiarazione può essere successivamente modificata e integrata entro il 31 dicembre 2024".

La dichiarazione non è richiesta nel caso in cui l'allevatore abbia portato gli animali esclusivamente verso un pascolo registrato in BDN.

ARPEA ha aperto la procedura COMIP, in quanto la più recente Circolare di AGEA Coordinamento, ovvero la n.52344 del 27/06/2025, riporta:

“Ai fini dei predetti controlli le Regioni e Province Autonome possono utilizzare, se del caso, la dichiarazione integrativa di cui alla circolare AGEA n. 2664 del 12.01.2024, già prevista nelle campagne 2023 e 2024, che a partire dal 2025 non più obbligatoria in ragione dell’entrata in vigore del sistema SQNBA.”

Non devono presentare la Comunicazione integrativa pascoli per Ecoschema 1 livello 2 per allevamenti aderenti alla deroga con UBA inferiori a 20 le aziende che rientrano nelle seguenti casistiche:

- Aziende che aderiscono al premio ECO 1 liv 2 con la deroga degli allevamenti biologici, in quanto per normativa sono esenti dalla demarcazione dei capi al fine dell’ammissibilità all’intervento;
- Aziende che non hanno richiesto esplicitamente la deroga con allevamenti di piccole dimensioni sulla domanda unica 2025 e che non abbiano indicato l’allevamento per cui richiedono la deroga quindi che pertanto accedono all’intervento tramite adesione al SQNBA;
- Aziende che non hanno richiesto il premio ECO 1 liv 2.
- Aziende che pascolano su superfici coperte da codice pascolo e di cui il beneficiario è operatore;
- Aziende che pascolano esclusivamente con animali appartenenti alle specie ovi-caprine ed equine;
- Aziende che richiedono il premio Eco-schema 1 liv 2 per la specie suina, in quanto la deroga dei piccoli allevamenti interessa solo la specie bovina.

Per i casi riportati in precedenza, che devono definire la consistenza al pascolo intraziendale, al fine del percepimento del premio di base e di richiesta di accesso alla riserva titoli (DAR), sarà predisposto una comunicazione opportuna. Mentre, per la verifica dell’ammissibilità delle superfici coperte da codice pascolo al premio BISS e per l’ammissibilità dei capi presenti nei registri pascolo, si utilizzeranno i dati a disposizione nella Banca Dati Nazionale.

A. Procedura di compilazione domanda

Le domande potranno essere compilate a partire dal 08/08/2025 con scadenza di presentazione al 22/09/2025.

Si riporta una struttura guidata per la compilazione della domanda partendo dalla schermata “Home” di Demetra (<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/regime-pagamento-unico-demetra>):

NUOVO PROCEDIMENTO[Vai ALLA FUNZIONE]



Bando	Anno campagna
 Comunicazione integrativa pascoli per livello 2 - Campagna 2025	2025



COMUNICAZIONE INTEGRATIVA PASCOLI PER LIVELLO 2 - CAMPAGNA 2025

NUOVA DOMANDA (SELEZIONE ATTRAVERSO IL CUA/PARTITA IVA/DENOMINAZIONE)

CUA

Partita IVA

Denominazione

Indietro

prosegui



	CUA	Oggetto/istanza	Data inizio	Stato procedimento	Partita IVA	Denominazione	Provincia sede legale	Comune sede legale
								

Premere la funzione ➡ per aprire una nuova comunicazione



Dati identificativi
Integrazione pascolamento
Controlli

ELENCO STALLE DISPONIBILI												
	Codice ASL	Specie	Presenza periodi di pascolamento	Provincia	Comune	Codice ISTAT	Località	Comune limitrofo	Detentore	Proprietario	Data inizio attività	Data fine attività
		0125 - CAPRINI		CN	VILLANOVA MONDOVI'	004245		SI				
		0121 - BOVINI		CN	VILLANOVA MONDOVI'	004245		SI				
		0121 - BOVINI		AT	CORTAZZONE	005047		SI				
		0121 - BOVINI		AT	CORTAZZONE	005047		SI				

Selezionare la lente  per l'allevamento per cui è stata richiesta esplicitamente la deroga.



Dati identificativi
Integrazione pascolamento
Controlli

Codice ASL	Specie	Presenza periodi di pascolamento	Provincia	Comune	Codice ISTAT	Località	Comune limitrofo	Detentore	Proprietario	Data inizio attività	Data fine attività
	0121 - BOVINI		CN	VILLANOVA MONDOVI'	004245		SI				

INFORMAZIONI PASCOLAMENTO

Data inizio periodo	Data fine periodo	Istat comune	Numero capi	CUAA detentore in alpe	Note	
---------------------	-------------------	--------------	-------------	------------------------	------	---

Indietro



INFORMAZIONI PASCOLAMENTO

DATI PASCOLAMENTO

Data inizio periodo

Data fine periodo

Regione pascolo
PIEMONTE

Comune pascolo
-- selezionare --

Note
Inserire le note (al massimo 4000 caratteri)

Alpeggio con modello 7
☐

Numero capi utente
☐

Selezionare il flag per indicare un numero di capi senza doverli scegliere dall'elenco

Detentore in alpe
☐

Selezionare il flag per indicare il cuaa del detentore in alpe che ha dichiarato le superfici, ed il comune di pascolamento

REGISTRI STALLE										
	Proprietario	Detentore	Marchio	Razza	Sesso	Data nascita	Data entrata	Motivo entrata	Data uscita	Motivo uscita
☐			T00499	PIEMONTESE	F	28/12/2008	22/10/2012	Acquistato da allevamento italiano		
☐			T00499	PIEMONTESE	F	12/04/2010	22/10/2012	Acquistato da allevamento italiano		
☐			T00499	PIEMONTESE	F	20/03/2011	07/11/2011	Acquistato da allevamento italiano	18/06/2025	Deceduto in azienda
☐			T00499	PIEMONTESE	F	13/06/2016	13/06/2016	Nato in stalla		
☐			T00499	PIEMONTESE	F	07/03/2018	07/03/2018	Nato in stalla		

L'azienda e il CAA delegato dovranno compilare a sistema, nella maschera soprastante, i seguenti campi:

- il periodo di pascolamento.

Viene indicato il periodo di pascolo inserendo la data di inizio e la data di fine del pascolamento;

- il Comune di pascolamento

Per indicare il pascolo intraziendale: deve essere indicato il comune della locazione della stalla o un comune limitrofo;

- Il dettaglio dei marchi auricolari dei capi bovini pascolati.

Devono essere indicati per i capi che hanno pascolato in data antecedente alla data di presentazione della comunicazione o contestuale;

- il numero di capi

In alternativa ai marchi auricolari, è possibile inserire solo il numero dei capi, se il pascolamento avverrà in una fase successiva al momento di presentazione della comunicazione.

Nel caso vengano indicati i numeri di capi in alternativa ai marchi auricolari è necessaria una modifica entro la data di pascolamento degli animali con il dettaglio delle matricole presenti al pascolo per il controllo in loco dei funzionari preposti.

INFORMAZIONI PASCOLAMENTO

DATI PASCOLAMENTO

Data inizio periodo

07/08/2025

Data fine periodo

14/08/2025

Regione pascolo

PIEMONTE

Comune pascolo

ACCEGLIO (CN) - 004001

Note

Inserire le note (al massimo 4000 caratteri)

Alpeggio con modello 7

☐

Numero capi utente

☒

Selezionare il flag per indicare un numero di capi senza doverli scegliere dall'elenco

Numero capi

Detentore in alpe

☐

Selezionare il flag per indicare il cuaa del detentore in alpe che ha dichiarato le superfici, ed il comune di pascolamento

Annulla

Conferma

Nel caso di necessità di modifica dati, consultare il sottotitolo "Rettifica dati dichiarati"

- Detentore in alpe

Nel caso in cui il beneficiario dell'ECO 1 liv 2 non abbia in conduzione le superfici pascolate dai propri capi, ma li abbia affidati in guardiania, deve presentare questa comunicazione indicando il titolare delle superfici. Si specifica che, a riguardo, le autorità competenti in materia non si sono ancora espresse circa l'ammissibilità e il conseguente pagamento dei capi in guardiania relativi ai proprietari beneficiari di Domanda Unica senza una dichiarazione di consistenza con superfici pascolive. Pertanto ARPEA si riserva di raccogliere le richieste in attesa di una nota formale da parte degli organi competenti.

INFORMAZIONI PASCOLAMENTO

DATI PASCOLAMENTO

Data inizio periodo

07/08/2025

Data fine periodo

14/08/2025

Regione pascolo

PIEMONTE

Comune pascolo

ACCEGLIO (CN) - 004001

Note

Inserire le note (al massimo 4000 caratteri)

Alpeggio con modello 7

☐

Numero capi utente

☐

Selezionare il flag per indicare un numero di capi senza doverli scegliere dall'elenco

Detentore in alpe

☒

Selezionare il flag per indicare il cuaa del detentore in alpe che ha dichiarato le superfici, ed il comune di pascolamento

CUAA detentore in alpe

Annulla

Conferma

Per confermare i dati inseriti, premere il tasto **Conferma** in basso a destra.

La spunta verde indica la presenza di almeno un periodo di pascolo per il relativo allevamento.

ELENCO STALLE DISPONIBILI												
	Codice ASI	Specie	Presenza periodi di pascolamento	Provincia	Comune	Codice ISTAT	Località	Comune limitrofo	Detentore	Proprietario	Data inizio attività	Data fine attività
		0121 - BOVINI				004247		Si				

B. Pascoli limitrofi

Nel caso in cui sia necessario giustificare il pascolamento con la stessa mandria (stesso allevamento) su due o più comuni limitrofi è necessario che i capi:

- non vengano indicati due volte per periodi uguali. Questo causerebbe un supero tra i capi con conseguente esclusione dal pagamento dei capi (NB: il supero si genera se un capo è indicato più di una volta nello stesso periodo temporale);
- vengano indicati su entrambi i Comuni, specificando i diversi periodi (per esempio dal 10 ottobre al 30 ottobre su Susa (TO) e dal 30 ottobre al 20 novembre su Venaus (TO)) inserendo per entrambi l'elenco dettagliato dei capi. Il campo note dovrà essere utilizzato quindi per dettagliare la presenza su una superficie divisa su due comuni diversi, **ma da sola non è sufficiente a giustificare il pascolamento su entrambi i comuni senza che ci sia almeno un periodo di riferimento per ognuno.**

Il carico UBA/ha/anno verrà in ogni caso calcolato comune per comune e dovrà essere rispettato in base al carico previsto dalla quota media del Comune; in fase istruttoria ARPEA procederà alla somma dei giorni di pascolamento nel caso in cui i 60 giorni siano stati verificati tra comuni limitrofi.

Controllo ok				
	Venaus	Susa	giorni pascolati	azione arpea
carico da rispettare	0,15	0,2		
ettari	15	40		
giorni	20	40	60	Istruttoria Arpea
uba pascolate	50	80		
carico	0,182648402	0,219178082	controllo ok	erogazione

Controllo ko				
	Venaus	Susa	giorni pascolati	azione arpea
carico da rispettare	0,15	0,2		
ettari	15	40		
giorni	20	40	60	Istruttoria Arpea
uba pascolate	30	100		
carico	0,109589041	0,273972603	Controllo massivo ko su venaus	istruttoria puntuale

C. Aziende che hanno sia stalle aderenti alla deroga (<20 UBA) che stalle non aderenti (>20 UBA)

Il periodo si può inserire solo per gli allevamenti che in modo esplicito hanno richiesto la deroga sul quadro “piccoli allevamenti” nell’area della domanda dedicata agli “Eco-schemi zootecnici”, pertanto se l’azienda detiene altri allevamenti che non rientrano nella deroga dovranno dichiarare il pascolo intraziendale di quelle stalle attraverso un altro canale.

Esempio:

L’azienda ha due allevamenti bovini (identificati dall’Id allevamento):

ID_ALLE BDN: 8919537 (>20 UBA 2024)

ID_ALLE BDN: 8919548 (<20 UBA 2024)

La deroga è stata richiesta solo per l’allevamento 8919548 (<20 UBA 2024), sul quale viene praticato pascolo intraziendale. L’azienda dovrà presentare la COMIM solo relativamente agli animali che pascolano in questo allevamento.

Se invece ha pascolato l’allevamento ID allev 8919537 (>20 UBA 2024), per comunicare il dato necessario, si dovrà usare la comunicazione **COMIT**.

D. Controlli sulla presentazione dell’istanza

I controlli che vengono riportati nella domanda sono i seguenti:

ANA08 - “Verifica che sull'Anagrafe agricola unica del Piemonte l'azienda non risulti cessata”

ANA20 - “PEC VALORIZZATA”

Nel caso in cui non sia presente è necessario validare con PEC attiva ed attuale.

DID11 - “L'utente che sta operando sull'azienda non deve avere conflitti di interesse con l'azienda beneficiaria della domanda”

PAS28 - “Verifica che sia inserito elenco dei capi per un periodo di pascolamento”

Il controllo verifica che se il periodo dichiarato è iniziato in un giorno precedente a quello della creazione dell'istanza, bisogna inserire dettaglio dei capi. Se il periodo è previsionale e deve ancora iniziare l'anomalia non si accende.

PAS31 - “Verifica presenza eco1.2 sui bovini di piccole dimensioni”

Non sono previste procedure di compilazione della “Comunicazione integrativa pascoli per Eco-schema 1 livello 2 per allevamenti aderenti alla deroga con UBA inferiori a 20” per chi non ha richiesto la deroga in domanda unica.

E. Rettifica dati dichiarati

Nel caso in cui la previsione del pascolamento in relazione ai giorni o ai marchi auricolari o alla località nel caso di comunicazione con marchi auricolari, **la stessa deve essere sostituita con una nuova comunicazione corretta, dove siano stati indicati i periodi, i capi e la località a consuntivo.**

Per la rettifica è necessario inviare una PEC all'indirizzo protocollo@cert.arpea.piemonte.it con oggetto “CUAA BENEFICIARIO – NUMERO COMIP_ richiesta rettifica COMIP”. Con la quale, a seguito di verifiche da parte dei funzionari di ARPEA, **verrà annullato la comunicazione in corso e verrà permessa la presentazione di una nuova comunicazione.**

F. Comunicazione di modifica della “Comunicazione integrativa pascoli per Eco-schema 1 livello 2 per allevamenti aderenti alla deroga con UBA inferiori a 20” (COMIM)

Sarà a disposizione dei CAA e dei beneficiari la funzione di modifica della comunicazione con nuove istruzioni operative, che dettaglieranno il procedimento applicativo di richiesta, nel mese di settembre.

4. Chiusura della Comunicazione integrativa

La data della chiusura di tale domanda è il **22/09/2025**.